

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

65.

SEDUTA DI LUNEDÌ 3 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE

INDI

DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge:		MAIOLO TIZIANA (gruppo forza Italia), <i>Presidente della II Commissione</i> . .	3238
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	3231		
Disegno e proposte di legge (Discussione):		Disegno di legge di conversione:	
GRASSO ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332); NOVELLI ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (653); NESPOLI ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953); LIA: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081); ALIPRANDI: Introduzione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221); Disposizioni in materia di usura (1242).		(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	3231
PRESIDENTE	3238, 3239, 3240	(Trasmissione dal Senato)	3231
BIONDI ALFREDO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	3239	Interpellanza e interrogazione (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	3232, 3233, 3235, 3237, 3238
		ASQUINI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3233, 3235
		FALVO BENITO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	3232, 3235
		SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	3237
		Missioni	3231

65.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

	PAG.		PAG.
Petizioni:		Ordine del giorno della seduta di domani	
(Annunzio)	3232	ni	3240

La seduta comincia alle 17.

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 settembre 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati Aimone Prina, Arata, Vincenzo Bianchi, Burani Procaccini, Conte, Comino, Fassino, Fumagalli Carulli, Gnutti, Latronico, Maroni, Martino, Mazzetto, Parisi, Rodeghiero e Sgarbi sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciassette come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 716. — «Concessione dei contributi ordinari al piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (1340) (*con parere della I e della V Commissione*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 30 settembre 1994, il seguente disegno di legge:

S. 785. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale» (*approvato dal Senato*) (1361).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della V e della X Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge:

Italo Marsicovetere, da Todi (Perugia), chiede che la regione Basilicata venga ridenominata «Lucania» (56);

Paolo Eugenio Vigo, da Genova, chiede che la Liguria sia eretta in regione a statuto speciale (57);

Edmondo Cesaroni, da Roma, chiede l'adozione di un complesso di misure volte a ridurre il deficit pubblico, che prevedano, in particolare, la confisca dei proventi derivanti da reati di corruzione, la trattenuta *una tantum* di una mensilità a tutti i dipendenti dello Stato in servizio da più di quindici anni, un inasprimento fiscale sui redditi da seconda occupazione, sulle rendite e sui beni di lusso non utilizzati (58);

Carmelo Arturo Bizzoco, da Foggia, chiede che i benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici, vengano attribuiti a tutti i soggetti aventi diritto, inclusi i dipendenti delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 30 giugno 1979 - 31 dicembre 1980 (59);

Amleto Cantoro, da Lecce, chiede che il trattamento di pensione privilegiata ordinaria venga differenziato in base alla categoria di infermità contratta per causa di servizio (60);

Amleto Cantoro, da Lecce, chiede che vengano ridotte le retribuzioni dei cosiddetti «manager di Stato» (61);

Amleto Cantoro, da Lecce, chiede che l'indennità parlamentare non possa essere cumulata con alcun altro provento, e, in particolare, che sia prevista l'incompatibilità fra l'esercizio della carica pubblica elettiva e quello della professione privata (62);

Gaetano Lecce, da Acireale (Catania), chiede che per l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze Armate si applichino i criteri

del «merito assoluto» e del «merito comparativo» vigenti per la polizia di Stato (63);

Armando Rigo, da Napoli, chiede che la pensione venga corrisposta anche agli invalidi civili ultrasessantacinquenni riconosciuti tali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93 (64).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazione.

Cominciamo dall'interpellanza Falvo n. 2-00006 sulla definizione agevolata dei rapporti tributari (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole Falvo ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00006.

BENITO FALVO. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, in tutta Italia i funzionari della giustizia tributaria si trovano in uno stato di legittima preoccupazione ed anche di allarme, pur se confidano nelle decisioni positive del nostro Governo, che è il buon governo delle libertà.

Con la legge n. 413 del 30 dicembre 1991 — la legge di riforma del contenzioso tributario — all'articolo 30, comma 1, lettera d) (oggetto della nostra interpellanza) è stata prevista la soppressione delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, ubicate nelle sedi che non siano capoluoghi di provincia o di regione; ciò, però, in aperto contrasto con la pur riconosciuta necessità della «definizione agevole dei rapporti tributari pendenti» motivata nella stessa legge.

È di tutta evidenza che la soppressione delle predette commissioni periferiche, le quali operano in contesti socio-economici di grande rilevanza fiscale e che hanno consi-

derevole carico di lavoro, se non superiore spesso pari a quello delle commissioni situate nei capoluoghi di provincia, determinerebbe, con l'accentramento di infiniti ricorsi, gravi pregiudizi, nonché enormi e prevedibili ritardi, se non la quasi paralisi dell'amministrazione della giustizia tributaria, in particolare in danno dei diritti dei cittadini e della loro difesa (ciò anche per carenze di locali e di strutture).

Per procedere al non facile riordino degli organi della giurisdizione tributaria, previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, aveva fissato nei capoluoghi di provincia e di regione le rispettive sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali; successivamente, con decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni nella legge del 29 ottobre 1993, n. 427, si è tuttavia prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 1996, di ubicare, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro e della giustizia, sezioni delle commissioni tributarie provinciali e regionali presso le attuali sedi delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, da individuare — secondo l'articolo 69 del suddetto provvedimento — «in relazione alle esigenze di reperimento dei locali». Con la stessa norma di cui all'articolo 69, è demandato poi ai presidenti delle predette commissioni provinciali e regionali la potestà «di determinare criteri e modalità di funzionamento delle sezioni».

Sta proprio qui il nocciolo della questione — e mi rivolgo all'onorevole rappresentante del Governo — la cui soluzione può essere trovata agevolmente, senza che questo pregiudizio infinito permanga in tutta Italia a danno degli utenti.

Per superare tante obiettive difficoltà, le sezioni alle quali fa riferimento l'articolo 69 della legge n. 427 del 1993 (e che non possono essere soppresse) non dovrebbero incidere — è questo il punto — sulla complessiva composizione numerica stabilita per ciascuno degli organi di giustizia tributaria, ma dovrebbero costituire una mera articolazione interna degli stessi organi. In tal modo risolveremmo il problema.

Nella nostra motivata interpellanza non a

caso abbiamo fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alla situazione della provincia di Cosenza (da cui provengo), mettendo in evidenza che, come accade per tante altre province italiane, essa ha una espansione territoriale vastissima, comprende 155 comuni ed ha quattro tribunali, di cui tre periferici (ciascuno dei quali ha due sezioni delle commissioni periferiche). Immaginate quindi, colleghi, se si dovessero sopprimere le sedi decentrate, quale sarebbe la mole di lavoro delle sei sezioni che dovrebbero confluire nella commissione provinciale: si arriverebbe veramente alla paralisi totale della giustizia amministrativa e tributaria! Sarebbe davvero uno sfacelo, che dobbiamo cercare di evitare, anche perché l'articolo 69 della legge citata attribuisce al ministro la possibilità di articolare il processo tributario attraverso commissioni periferiche nuove, laddove è necessario per la mole di lavoro e per l'attività intensa. Ciò corrisponde ad una necessità a livello nazionale e non solo locale; l'esempio della mia provincia dimostra la fondatezza della legittima lamentela dei funzionari della giustizia tributaria.

Rinnovo l'auspicio che il Governo, intervenendo con sollecitudine e determinando una sanatoria certa, consenta di attuare ciò che la legge cui ho fatto riferimento intendeva realizzare, cioè la definizione agevole dei rapporti tributari pendenti, al fine di evitare lo sfacelo della giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. La mia risposta prende le mosse dalla parte finale dell'interpellanza, laddove l'interpellante formula l'auspicio che, nell'interesse della giustizia tributaria e dei cittadini, si proceda alla modifica dell'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 onde evitare la soppressione di sedi decentrate. Le considerazioni che mi appresto a svolgere inducono a concordare con l'esigenza prospettata dall'onorevole interpellante circa la necessità di una sostanziale modifica della normativa in materia di contenzioso. In tale sede non si mancherà di tenere conto delle

specifiche doglianze relative alle competenze territoriali degli organi della giustizia tributaria, onde evitare disagi ai contribuenti e per assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale.

Il punto centrale dell'auspicio formulato dall'interpellante, quindi, viene sicuramente accolto. Non dobbiamo comunque dimenticare che, se è vero che vi è un numero elevatissimo di cause pendenti e quindi una situazione drammatica in termini di contenzioso tributario, è altrettanto vero che uno dei problemi chiave all'ordine del giorno del Governo non è tanto quello di risolvere più facilmente il contenzioso tributario quanto quello di evitare contenziosi tributari a raffica. Si tratta, quindi, di eliminare dalla normativa gli obblighi assurdi (abbiamo già imboccato questa strada) che si riconducono alla volontà politica precedente (non certo alla nostra), e soprattutto le norme poco chiare che, essendo suscettibili di interpretazione, determinano fatalmente contenziosi. Questo è il modo giusto con cui intendiamo operare, anche se è vero che il problema sollevato rappresenta uno dei punti chiave per risolvere la questione.

L'interpellanza presentata ha la finalità di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla prospettata necessità di procedere alla modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante la delega al Governo per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Tra i principi e i criteri direttivi, tale norma ha previsto l'articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale ed alla Commissione tributaria regionale, con sede, rispettivamente, nei capoluoghi di provincia e di regione.

Al riguardo, si pongono in evidenza i notevoli disagi che potrebbero derivare ai contribuenti a seguito della soppressione delle attuali commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi sede in località non capoluoghi di provincia, nonché i gravissimi pregiudizi conseguenti all'ampliamento delle sfere di competenza territoriale delle nuove commissioni alle quali dovranno affluire numerosi ricorsi provenienti dalle sedi soppresse; inconvenienti, questi, parti-

colarmente rilevanti per le province aventi una vasta estensione territoriale, come appunto quella di Cosenza.

Come è noto, la norma di delega per la revisione del contenzioso tributario, recata dal suindicato articolo 30 della legge n. 413 del 1991, ha trovato attuazione nell'emanazione dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, concernenti, rispettivamente, le norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

Le norme di tali decreti avranno effetto dalla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie; tale data originariamente fissata all'1 gennaio 1994 è stata successivamente differita al 1° ottobre 1994 e da ultimo (articolo 15 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260) è stata prorogata al 1° ottobre 1995.

Tale ultimo differimento del sistema del contenzioso tributario, così come delineato dalla normativa sopraindicata, rientra nell'ambito della riforma della struttura del processo tributario, che a sua volta va inserito nel più ampio disegno di riforma generale del sistema tributario, che l'amministrazione finanziaria ha già avviato. Non è quindi solo un problema di slittamento ma di riforma di una norma che non poteva entrare in vigore così come era stata predisposta.

Il Governo ritiene, infatti, che la struttura del nuovo processo tributario non può non essere completamente ripensata ed a tal fine è stata istituita, con decreto del ministro delle finanze, una apposita commissione di studio (stiamo quindi valutando attentamente la questione).

Il processo tributario, così come risulta dalla legge di riforma n. 413 del 1991, è caratterizzato da un eccessivo formalismo tipico del processo civile. La materia dispositiva del processo civile e l'adozione di strumenti di difesa tendenzialmente equivalenti tra le parti rendono non applicabili le regole del rito civile al processo tributario, in quanto porterebbero al sistematico spiazzamento della posizione del fisco rispetto alla posizione del contribuente.

Le considerazioni svolte inducono pertanto — come ho già detto — a concordare con

le esigenze prospettate dall'interrogante ed a ripensare in modo approfondito l'intera materia, per cercare una migliore giustizia tributaria. Un primo segnale in tale direzione va individuato nel recente decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 (il cosiddetto Tremonti-bis) che, nel reiterare le disposizioni di cui al decreto-legge 18 luglio 1994, ha introdotto sistemi deflattivi della litigiosità fiscale ed è volto alla cancellazione del pregresso contenzioso tributario. Con l'accertamento con adesione si cerca un metodo per semplificare le cause pendenti, come già avviene in altri paesi, anche europei.

Ripeto che il punto chiave è costituito dall'esigenza di rivedere le norme relative al nuovo contenzioso tributario (che non potevano entrare in vigore di punto in bianco così come formulate) e soprattutto dalla necessità di recidere alla base il problema del contenzioso medesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Falvo ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00006.

BENITO FALVO. Ringrazio l'onorevole Asquini per il suo serio ed esplicito impegno che soddisfa noi e, mi auguro, tutti i funzionari e gli addetti alla giustizia tributaria in Italia.

Spero cioè che le modifiche alle leggi che hanno determinato tanti ricorsi trovino quanto prima attuazione per dar prova che questo è un Governo serio, non certo come quello che in passato aveva creato una vera «selva» di norme fiscali e tributarie, nella quale si disperdevano anche i tributaristi più bravi d'Italia.

La ringrazio, onorevole sottosegretario, nella speranza che tutto proceda celermente.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Selva n. 3-00082 sui rimborsi IRPEF (vedi l'allegato A).

Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In merito all'interrogazione Selva n. 3-00082, va premesso che è

principale intendimento di questo Governo invertire il sentimento di sfiducia che attualmente il cittadino nutre nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare di quella finanziaria (l'interrogazione infatti tratta il tema dei rimborsi dei crediti d'imposta).

Un primo significativo contributo in tal senso è stato introdotto con la normativa contenuta nel recente decreto-legge n. 538, che reitera le disposizioni del decreto n. 452 del 18 luglio 1994, in tema di accertamenti e controversie fiscali. Detta normativa mira ad instaurare un rapporto più trasparente tra fisco e contribuente che porti ad un notevole abbassamento del livello di litigiosità fiscale (anche questo è un metodo per cercare di diventare un po' più amici del contribuente).

Va segnalato che, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavorazione, è stata attivata, nel corso del 1994, una nuova procedura automatizzata che consente la liquidazione potenziale di un milione e mezzo di rimborsi al mese, pari a 18 milioni di rimborsi annui. Purtroppo, a causa di due vincoli oggettivi, non è possibile utilizzare appieno la potenzialità del sistema; detti vincoli sono rappresentati dalla capacità di stampa dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia e, soprattutto, dagli stanziamenti presenti nell'apposito capitolo di bilancio che, in linea di massima, raggiungono i 3.500 miliardi l'anno. Dette somme sono utilizzate sia per il pagamento dei rimborsi IRPEF «automatizzati» sia per quelli «manuali» (IRPEF superiore ai 10 milioni e rimborsi emergenti dalle dichiarazioni presentate tramite i modelli 740, 750 e 760).

Per l'anno in corso la somma messa a disposizione per i rimborsi IRPEF automatizzati è stata pari a circa 2.100 miliardi di lire; tale somma è stata completamente utilizzata nel corso del primo semestre.

In particolare, si fa presente che nel predetto periodo sono stati eseguiti 3.804.590 rimborsi IRPEF automatizzati relativi agli anni d'imposta dal 1987 al 1990, nonché 61.990 rimborsi relativi al 1986 con i quali si è ultimata la lavorazione di detta annualità d'imposta.

Attualmente, inoltre, è in fase di avanzata

predisposizione un ordinativo di circa 60.000 rimborsi inerenti i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente (richiesti con apposita istanza ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

Al fine di sopperire all'anticipato esaurimento dei fondi, il Governo intende prevedere per il futuro un congruo stanziamento di bilancio.

Per quanto riguarda i rimborsi ancora da eseguire, la situazione è la seguente: anno d'imposta 1987, richieste giacenti 150.290, importo lire 76 miliardi; anno di imposta 1988, richieste giacenti 748.838, importo lire 340 miliardi; anno di imposta 1989, richieste giacenti 1.602.789, importo lire 822 miliardi; anno di imposta 1990, richieste giacenti 2.540.493, importo lire 1.646 miliardi; anno di imposta 1991, richieste giacenti 3.300.000, importo lire 2.200 miliardi; anno di imposta 1992, richieste giacenti 2 milioni, importo lire 1.100 miliardi.

In merito alla richiesta di poter defalcare il credito IRPEF dalle imposte dovute, si fa presente che in parte tale possibilità è stata realizzata a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 1991. In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può compensare i crediti relativi all'IRPEF e all'ILOR con gli analoghi debiti dovuti in base ai versamenti in acconto ed a saldo per i successivi periodi di imposta.

Va altresì fatto presente che ulteriori strumenti sono stati posti in essere nel corso degli ultimi anni al fine di semplificare e accelerare gli iter procedurali relativi al rimborso. Ci si riferisce alla possibilità, accordata a una determinata categoria di contribuenti, di assolvere i propri obblighi di dichiarazione attraverso il modello 730 ed al conto fiscale.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un'emergenza derivata dal passato, ma stiamo operando (anche in tal caso il punto chiave è questo) per evitare che strutturalmente si ricreino quelle condizioni che fanno sì che molti crediti d'imposta rimangano arretrati.

L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto infatti che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il mese di febbraio, apposito modello di dichiarazione dei redditi al proprio datore di lavoro; quest'ultimo, in caso che la dichiarazione dei redditi presenti una dichiarazione di rimborso, provvederà direttamente alla restituzione delle somme. I dipendenti, quindi, hanno già una facilitazione non indifferente.

L'altra procedura attraverso cui si è inteso andare incontro alle richieste di semplificazione e velocizzazione degli adempimenti fiscali è rappresentata, come si è detto, dal conto fiscale. È uno strumento di cui purtroppo molte aziende ancora diffidano. Me ne sono reso conto parlando con la gente, che mi chiedeva: «Ma questo conto fiscale funziona?». Ebbene, abbiamo ricevuto anche complimenti da taluni imprenditori che, pur partendo con qualche pregiudizio, sono poi ricorsi al conto fiscale ed hanno capito che, effettivamente, si tratta di uno strumento di non indifferenti potenzialità. Forse non risolve tutti i problemi, ma è veramente un notevole passo in avanti.

Come è noto, tale strumento, previsto anch'esso dalla legge n. 413 del 1991 ed attuato per il tramite di numerosi decreti ministeriali, interessa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono un'attività per la quale vi sia obbligo di presentare la dichiarazione IVA. Con tale mezzo si è inteso razionalizzare il circuito dei rapporti di debito e credito esistente tra operatori privati e amministrazione finanziaria.

Il logico sviluppo futuro di tale strumento porterà, una volta che si saranno riallineate le molteplici scadenze fiscali, a far sì che il contribuente versi il dovuto in un'unica scadenza ed eventualmente autoconguagli le poste di dare ed avere, con una notevole economia di costi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
IRENE PIVETTI

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di*

Stato per le finanze. Già a tutt'oggi il sistema dei rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovute anche in qualità di sostituto di imposta, dell'imposta locale sui redditi, delle imposte sostitutive delle anzidette e dell'IVA, ha tratto beneficio in termini di rapidità e snellezza delle procedure dall'entrata in vigore del predetto conto fiscale. I contribuenti intestatari del conto fiscale possono richiedere l'erogazione dei rimborsi direttamente ai concessionari della riscossione. Inoltre, gli uffici IVA e quelli delle imposte affidano, sempre ai concessionari, l'esecuzione di quei rimborsi che sono disposti d'ufficio. I rimborsi vengono effettuati nel termine di quaranta, sessanta giorni dalla data della richiesta o dalla data della comunicazione dell'ufficio tributario, previa presentazione di apposita garanzia nei casi in cui le somme richieste a rimborso eccedano il 10 per cento delle somme versate sul conto nei due anni precedenti.

Inoltre (con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 457), è stata data la possibilità ai contribuenti di richiedere l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione dei titoli di Stato. Tale facoltà riguarda i rimborsi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni annuali dell'IVA e da quelle dei sostituti di imposta relativamente agli interessi e ad altri redditi di capitale per i periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1993. Rilevante, al riguardo, è l'innovazione introdotta dall'attuale Governo rispetto a precedenti provvedimenti legislativi che limitavano l'utilizzo dello strumento in parola alle richieste di rimborso di ammontare superiore a 100 milioni di lire. Il limite predetto è stato eliminato. Abbattendo il pavimento dei 100 milioni di lire abbiamo reso accessibile questo tipo di rimborso di imposta a tutti i contribuenti. Il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 settembre. Sono però a conoscenza che è stato presentato un emendamento al fine di prorogare il termine per la presentazione della richiesta di rimborso tramite i titoli di Stato al 31 ottobre. Penso che non vi siano ostacoli a che tale proroga di un mese venga approvata. È proprio questo un primo se-

gnale concreto verso l'eliminazione del problema dei crediti di imposta: si tratta di 10 mila miliardi, non di poco.

Un altro stanziamento molto congruo, più o meno di tale entità, è stato introdotto nella legge finanziaria.

Tuttavia il problema dei crediti di imposta permane ed il Governo intende adoperarsi, in sede di riforma generale del sistema tributario, al fine di rimuovere le cause di formazione dei crediti stessi (e soprattutto in tale ammontare), cercando di eliminare in radice i fattori che determinano la posizione strutturale a credito di imposta; situazione questa che, a seguito dei ritardi nell'erogazione dei rimborsi, genera una sorta di imposta occulta, di cui noi siamo consci.

Io penso che molto presto saranno presi provvedimenti volti ad eliminare le cause strutturali: questo è il punto chiave. Purtroppo il pregresso è molto ampio e stiamo cercando di risolverlo a colpi di stanziamenti cospicui. Il problema vero, anche in questo caso, è cambiare le norme in modo da evitare la strutturale permanenza di credito di taluni contribuenti.

PRESIDENTE. Il deputato Selva ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00082.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, signor sottosegretario, potrei usare una frase convenzionale e dire che sono moderatamente soddisfatto; ma vi è un problema: la matematica diventa un'opinione, secondo che sia vista dal deputato o dal rappresentante del Governo.

Infatti, onorevole sottosegretario, lei ha fatto un'esposizione di principi generali e di prospettive, per il futuro, di miglioramento del problema dei crediti di imposta, ma in effetti i suoi uffici non hanno provveduto a contestare puntualmente le cifre che io ho fornito, che riguardano, per esempio (ne cito una sola): «se sia vero che, per gli anni di imposta 1990 e 1991, ammontano a 7 milioni 200 mila le pratiche di restituzione IRPEF per circa 8.600 miliardi di lire (senza contare gli interessi)».

Lei mi è particolarmente simpatico, onorevole sottosegretario — svolgiamo insieme

un lavoro molto costruttivo —, però qui, effettivamente, tocchiamo il fondo. Il nocciolo del problema è questo: restituire, come lei ha detto, ai cittadini fiducia nello Stato. Su tale tema siamo di una sensibilità, credo, sempre più acuta. Non voglio fare dell'auto-biografia, ma io stesso ho ricevuto un rimborso IRPEF del 1986 esattamente quindici o venti giorni fa. È inutile sottolineare che questo denaro, sottratto al ciclo produttivo (non nel mio caso, visto che si tratta di una somma molto piccola), non viene utilizzato per scopi che probabilmente sarebbero molto più efficaci agli effetti dell'occupazione.

Il nostro è uno Stato esigentissimo nel richiedere i suoi crediti — e questo mi andrebbe bene — anche per somme molto piccole, per le quali non varrebbe nemmeno la pena di sostenere la spesa del recupero, che talora supera la somma recuperata, ed è invece assai tardo, lento ed addormentato per quanto riguarda la restituzione dei crediti di imposta.

Lei ha disegnato per il futuro un quadro che mi tranquillizza, però aspetto la prova, come tutti i cittadini che vogliono che i loro soldi, sborsati per far fronte a tassazioni, e che devono essere restituiti, possano esserlo effettivamente e mi auguro che il quadro — da lei dipinto — di funzionamento più rapido dei meccanismi anche elettronici sia in concreto messo a punto.

Concludo raccontandole un episodio di cui sono stato protagonista quando vivevo in Germania federale come corrispondente della RAI. Mi accadde di avere un incidente automobilistico con una macchina nuova, per la quale avevo pagato, naturalmente, la tassa di circolazione. Ebbene, all'indomani mattina andai dalla mia segretaria e chiesi — allora ero poco esperto — cosa dovessi fare. Mi suggerì di inviare due raccomandate, una alla motorizzazione e all'assicurazione per comunicare che l'automobile non era più in servizio, e l'altra all'ufficio finanziario. Miracolo, per me italiano: prima di otto giorni suonò il postino alla mia porta presentandosi con un assegno. Sulle prime non avevo neppure capito di cosa si trattasse. Ebbene, mi veniva restituita la tassa che avevo pagato e la somma mi veniva recapitata a casa, senza che io avessi la necessità

di recarmi in alcun ufficio. È un fatto che mi ha confortato e devo dire che pagavo più volentieri le tasse in Germania di quanto non lo faccia in Italia.

Mi auguro che questo sistema, che non è in vigore sulla luna, bensì in uno Stato della nostra Europa, possa vedere presto la luce anche in Italia.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e della interrogazione all'ordine del giorno.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Grasso ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332); Novelli ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (653); Nespoli ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953); Lia: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081); Aliprandi: Introduzione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221); Disposizioni in materia di usura (1242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Grasso ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura; Novelli ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura; Nespoli ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura; Lia: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura; Aliprandi: Introduzione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura; e del disegno di legge di iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di usura.

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Maiolo, presidente della II Commissione.

TIZIANA MAIOLO, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la riforma delle norme per la repressione del reato di usura è indubbiamente

te una delle priorità più rilevanti e importanti per il legislatore per quanto attiene al settore della giustizia. Ciò è stato rilevato sia dall'Assemblea della Camera dei deputati, che ha dichiarato l'urgenza, a norma dell'articolo 69 del regolamento, delle proposte di legge in tema di usura nn. 332, 653, 953 e 1081, che dalla Presidenza della Camera, che il 22 settembre ha assegnato alla Commissione giustizia il disegno di legge del Governo che reca: Disposizioni in materia di usura, n. 1242, e che ha fissato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento, il termine del 30 settembre per riferire in Assemblea. Anche la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, al momento di predisporre il calendario dei lavori dell'Assemblea, ha fissato per oggi, 3 ottobre, l'inizio della discussione in aula di questi progetti di legge.

La rilevanza e l'urgenza di tali provvedimenti, quindi, è stata rilevata da diversi organismi.

La Commissione ha iniziato i suoi lavori in modo molto tempestivo già dal 22 settembre ed ha proseguito l'esame anche nelle sedute del 27, 28 e 29 settembre. Il dibattito è stato molto impegnativo, ma purtroppo la Commissione non è riuscita a portare a termine i propri lavori entro il termine stabilito del 30 settembre. Di conseguenza, non è stato licenziato un testo per l'Assemblea, essendosi riusciti ad arrivare soltanto all'approvazione, con modificazioni, dell'articolo 1 del disegno di legge del Governo, assunto dal relatore come testo base.

Dopo la votazione sull'articolo 1, ho fatto presente alla Commissione come fosse necessario concludere nei tempi stabiliti l'esame dei progetti di legge. Tuttavia, la Commissione ha preso una decisione diversa. I deputati Lazzati, Della Valle, Simonelli e Baresi hanno presentato una proposta di rinvio dell'esame dei provvedimenti, approvata a maggioranza. Ho ripetutamente fatto presente alla Commissione che la discussione del provvedimento in Assemblea era stata fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per lunedì 3 ottobre, vale a dire per oggi. Ho anche fatto notare come la Commissione, ai sensi dell'articolo 79 del regola-

mento, fosse impegnata a rispettare la scadenza.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto di non essere in grado di completare il 29 settembre scorso l'esame in sede referente.

La ragione del rinvio è molto seria perché si tratta di progetti di legge, da un punto di vista tecnico ed anche politico, complessi e delicati. Vi è in special modo un aspetto, quello concernente l'istituzione di un fondo per i contributi in conto interessi a favore delle vittime dell'usura, che suscita particolari discussioni e che, in effetti, è politicamente qualificato, ma anche delicato. Quindi, sia la delicatezza politica, sia la complessità tecnica sono stati i motivi fondamentali che hanno spinto la Commissione a votare a favore del rinvio dell'esame dei progetti di legge in materia di usura.

Nel frattempo, ho scritto una lettera alla Presidenza della Camera e, per conoscenza, ne ho inviata un'altra ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno, chiedendo anche la loro collaborazione affinché si possa pervenire ad una rapida discussione ed approvazione di tali progetti di legge. Ho avuto risposta dalla Presidente della Camera, che ha fatto riferimento all'articolo 79 del regolamento ed agli impegni che la Commissione aveva assunto e ai quali non aveva potuto adempiere.

Signor Presidente, a questo punto devo prospettare l'opportunità che la Commissione possa disporre di un ulteriore e ragionevole lasso di tempo per completare l'esame in sede referente dei progetti di legge, in modo da poter pervenire rapidamente alla discussione in Assemblea. Sottopongo all'Assemblea, quindi, la proposta di rinvio in Commissione dei progetti di legge in materia di usura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI, Ministro di grazia e giustizia. Ho ricevuto anch'io la lettera della presidente della Commissione giustizia, onorevole Maiolo, e sono lieto di risponderle personalmente dicendo che ho apprezzato il suo lavoro e quello della Commissione. Aggiungo che, comprendendo le esigenze che

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

nascono da un dibattito su di un tema così significativo ed importante, sia per il Governo sia per il Parlamento (in ordine ad uno dei reati che si pongono come una specie di «nuovo braccio» articolato delle società criminose: mi riferisco non solo a quelle stanziali, ma anche a quelle che si articolano con diversa configurazione sul territorio nazionale e che determinano un particolare allarme sociale, di cui abbiamo parlato anche nelle occasioni nelle quali in sede europea ed internazionale si è discusso di tali questioni), l'esecutivo è interessato fortemente ad una sollecita decisione in materia. Mi rendo conto naturalmente che le opinioni che legittimamente possono essere espresse in termini non solo giuridici, ma anche relativamente all'opportunità di questo o di quell'istituto, possano rendere — nonostante la buona volontà e la solerzia di coloro i quali partecipano ai lavori della Commissione — più difficile che in altri casi l'individuazione di una soluzione definitiva.

Appoggio, pertanto, la richiesta avanzata dalla presidente della Commissione giustizia — che ringrazio per quello che ha fatto —, perché si possa pervenire, in una fase ravvicinata e breve, al completamento dell'esame dell'articolato del provvedimento in esame. Penso, infatti, che superate le «colonne d'Ercole» dell'articolo 1 e qualche altra ipotesi più rigorosamente legata ad un'interpretazione di novità, come quella concernente il fondo, si possa decidere con una certa sollecitudine in materia. Naturalmente, non spetta al Governo indicare i tempi necessari.

Ribadisco, pertanto, che la linea che è stata proposta trova il consenso del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, osservo che, a seguito delle dichiarazioni del presidente della Commissione giustizia, che ha chiesto un rinvio in Commissione dei progetti di legge, si pone l'esigenza di una valutazione in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo circa l'eventuale ed ulteriore termine da assegnare alla Commissione per riferirne in Assemblea.

Avverto, pertanto, che la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per doma-

ni alle ore 9, al fine di valutare i tempi ed i modi dell'esame del provvedimento. In quella sede mi riservo di proporre che l'esame di questi progetti di legge abbia luogo giovedì 6 ottobre prossimo, con un breve rinvio degli stessi in Commissione, in modo da consentire alla Camera di deliberare sul provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Nella seduta di domani la Camera potrà essere pertanto chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, sul rinvio in Commissione dei progetti di legge.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 4 ottobre 1994, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno e delle proposte di legge:*

GRASSO ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332).

NOVELLI ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (653).

NESPOLI ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953).

LIA: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081).

ALIPRANDI: Introduzione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221).

Disposizioni in materia di usura (1242).

3. — *Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale:*

CALDERISI ed altri; ADORNATO ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; UGO LINI ed altri; BASSANINI ed altri; MASI ed altri;

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

MAZZONE ed altri. — Modifica dell'articolo 122 della Costituzione (724-767-872-888-911-1006-1008).

— *Relatore*: Calderisi.

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241).

— *Relatore*: Del Prete.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente (1257).

— *Relatore*: Fontan.

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1177).

— *Relatore*: Baresi.

(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1182).

— *Relatore*: Calderoli.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 17,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19,30.*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1994

abete industria poligrafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma